

**REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DI
LEGNA SECCA A TERRA
PER USO DOMESTICO ALL'INTERNO DEL
DEMANIO FORESTALE REGIONALE DEL
“MONTE CARPEGNA”
NEL COMUNE DI CARPEGNA**

(Approvato con delibera Consiliare n. 09 del 23/04/2018)

Art. 1 (Oggetto del disciplinare)

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta legna secca giacente a terra (ramaglia e legna secca) all'interno dell'area demaniale forestale del "monte Carpegna" nel Comune di Carpegna, di proprietà della Regione Marche e gestita dalla Unione montana del Montefeltro.

Art. 2 (Definizioni)

Si intende per:

- "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi o seccaginosi (pezzi di tronco, rami, cimali, cortecce e fascine) presenti a terra e staccatasi per cause naturali dalla pianta madre, ed altri residui di tagli giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dall'Ente.
- "raccolta legna secca": tutte le operazioni che vanno dal prelievo della legna secca e delle ramaglie, così come specificato nel presente regolamento, e l'acquisizione gratuita di ciò che è stato raccolto da parte dell'autorizzato.

Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e, quindi, ben radicate a terra, non rientrano nella definizione precedente e, pertanto, non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente disciplinare.

Art. 3 (Permesso temporaneo per la raccolta di ramaglia e legna secca)

L'attività di cui al precedente articolo 1 deve essere autorizzata dall'Amministrazione dell'Unione tramite un permesso temporaneo, che è **strettamente personale e non cedibile ad altri** a pena l'immediato ritiro del permesso e delle sanzioni previste e/o richiamate dal presente regolamento

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca all'interno del patrimonio agricolo forestale di proprietà regionale è rilasciato dall'Ufficio Tecnico dell'Unione montana del Montefeltro **ai cittadini residenti nel territorio della Unione montana.**

Il permesso temporaneo deve essere esibito a chi esercita attività di vigilanza sul territorio ed **ha validità di n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di rilascio** (prorogabili, nel caso di avverse condizioni atmosferiche, per una sola volta per una pari durata).

Considerata l'utilità sociale di tale attività al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, **il permesso temporaneo viene rilasciato a titolo gratuito**, così come la legna secca e le ramaglie prelevate.

Contestualmente al rilascio del permesso (autorizzazione?), l'Ufficio Tecnico dell'Unione montana del Montefeltro provvederà ad informare nel merito le Istituzioni territorialmente competenti per materia (Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e Carabinieri Forestali - Comando Stazione di Carpegna).

Il permesso temporaneo all'attività di raccolta di ramaglia e legna secca viene rilasciato dall'Unione montana del Montefeltro a proprio insindacabile giudizio, la quale, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcun

permesso ovvero di revocare senza alcun preavviso quelli eventualmente già rilasciati senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del titolare.

Art. 4 (Limiti al rilascio dei permessi temporanei)

Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale regionale, nonché per consentire un'adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente disciplinare, l'Ufficio Tecnico dell'Unione montana del Montefeltro **rilascerà un numero massimo annuo di permessi numerati temporanei pari a n. 20 (venti).**

Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo al protocollo della Unione Montana.

Ogni permesso temporaneo potrà essere rilasciato, annualmente, **ad un solo membro per nucleo familiare.**

Art. 5 (Richiesta attività di raccolta di ramaglia e legna secca)

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente disciplinare deve inoltrare, apposita richiesta al Presidente della Unione montana del Montefeltro utilizzando apposito modulo *“Richiesta di autorizzazione per la raccolta di ramaglia e legna secca nella foresta demaniale regionale del Monte Carpegna” (Allegato 1)* disponibile in formato elettronico sul sito web della Unione montana del Montefeltro (<http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it>).

Art. 6 (Permessi, Modalità di raccolta e trasporto)

Le concessioni effettuate dall'Unione montana del Montefeltro si intendono a titolo personale e per uso familiare, pertanto non è consentita la cessione, a qualsiasi titolo, né dalla concessione in sé, né del materiale.

Il materiale oggetto di raccolta è costituito dalla legna secca o seccaggiosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici. Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento del materiale.

È vietata la realizzazione di qualsiasi intervento o opera volta a facilitare le operazioni di raccolta del materiale legnatico.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'articolo 3 può raccogliere il materiale descritto all'articolo 2 del presente disciplinare con il lavoro delle proprie braccia, avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati (roncole), accette o altri utensili simili.

L'attività di raccolta può essere esercitata, dal **lunedì al venerdì**, dalle **ore 8,00 alle ore 18,00**, ad esclusione dei giorni festivi, nel periodo compreso (tra il 01 aprile al 15 giugno e dal 15 settembre ed il 31 dicembre).

Il quantitativo massimo asportabile del materiale legnoso, così come definito all'articolo 2 del presente disciplinare, non può superare complessivamente il **peso di q.li 40**.

L'attività di raccolta di ramaglia e legna secca deve essere effettuata impiegando tutti gli accorgimenti per evitare l'insacco di fenomeni erosivi e non arrecare danno alla vegetazione circostante, alla fauna, al soprassuolo e in particolare alla rinnovazione.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinamento, il rotolamento e comunque danni al suolo e al soprassuolo, compresa la rinnovazione naturale.

Il transito del veicolo autorizzato all'accesso e/o al trasporto della legna raccolta, deve avvenire esclusivamente utilizzando la viabilità di servizio forestale esistente (strade o piste) ed evitando ogni danno al fondo stradale, al suolo e al soprassuolo.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto è indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'ufficio competente.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, al trasporto del legname raccolto.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'articolo 3 può procedere alle operazioni di carico del materiale raccolto solo dopo avere avvisato il "Servizio Tecnico" della Unione montana del Montefeltro utilizzando l'apposito modulo "Comunicazione avvio attività di raccolta ramaglia e legna secca all'interno della foresta demaniale regionale del Monte Carpegna" (**Allegato 2**), disponibile in formato elettronico sul sito web della Unione montana del Montefeltro (<http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it>) compilato in ogni sua parte ed inviato a mezzo fax, mail, p.e.c. o consegnato brevi mano, nell'ambito del quale deve specificare, in particolare, le seguenti informazioni: giornate e relativo orario in cui si effettuerà la raccolta, mezzo di trasporto impiegato (indicandone marca, modello, targa e portata massima espressa in quintali).

Sarà cura dell'Ufficio Tecnico dell'Unione montana del Montefeltro avvisare le autorità di polizia giudiziaria territorialmente competenti per le attività di controllo e sorveglianza. Il titolare del permesso temporaneo dovrà attenersi alle disposizioni indicate nello stesso.

Qualora ci fosse un numero eccessivo di richieste, sarà cura dell'amministrazione valutare se dare la priorità ai cittadini aventi titolo con reddito più basso desumibile dall'ISEE, con nuclei familiari numerosi, presenze di anziani e persone diversamente abili, ecc.

Nel caso vi siano più richieste per lo stesso mappale si procederà con il sorteggio per individuare il richiedente che potrà prelevare la legna secca in quel terreno.

Art. 7 (modalità di accesso alla FDR)

1. L'accesso al demanio Forestale della Regione Marche è subordinato al rilascio di specifico permesso scritto da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Unione montana del Montefeltro.
2. Per la raccolta della legna secca gli utenti sono autorizzati al transito ed alla sosta con autoveicoli lungo le strade di accesso al bosco, in giornate non piovose e con la sede stradale idonea, evitando sempre ogni danno al fondo stradale, al suolo e al soprassuolo.
3. È assolutamente vietato il transito fuori dalle viabilità di servizio forestale esistente (strade e piste di esbosco).
4. Durante i lavori il concessionario deve lasciare sempre sgomberi i sentieri, le vie e gli accessi nel bosco, ed al termine delle operazioni deve provvedere alla perfetta pulizia del bosco

Art. 8 (Divieti)

È fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;

- b) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- c) Realizzare depositi di legna;
- d) Introdurre nel bosco attrezzi meccanici e motosega (l'Ente ha facoltà di autorizzare, eccezionalmente e in forma scritta, l'uso della motosega. A tal proposito dovrà essere presentata specifica richiesta che dovrà essere autorizzata dal competente ufficio dell'Unione montana).
- e) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alle aree dove la colonizzazione della rinnovazione naturale è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) Vendere la “ramaglia” e/o “legna secca” raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio dell'Unione dei Comuni del Montefeltro;
- g) Cedere a terzi il permesso rilasciato;
- h) Abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccaginosi, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo la flora, la fauna, il suolo e il soprassuolo;
- i) Raccogliere ramaglia e legna secca ove tale attività comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica;
- j) Raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall'Ente competente;
- k) Asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- l) Accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- m) Accedere con gli automezzi per i quali si richiede l'autorizzazione e svolgere attività diverse da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nella Regione Marche.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Art. 9 (Violazioni e sanzioni)

Ogni infrazione al presente regolamento, fatta salve violazioni punite da leggi o regolamenti speciali in materia o da norme del codice penale, sarà punita ai sensi dell'art. 10 “**Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo**” della Legge, 24/11/1981 n° 689, che recita:

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. ⁽¹⁾

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

⁽¹⁾ Comma così modificato dalla [Legge 15 luglio 2009, n. 94](#).

1. Per tutti i trasgressori delle norme contenute nel presente regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria comminata sarà revocato il permesso al nucleo familiare per la durata di 1 (uno) anno.
2. Nel caso di recidiva nella violazione, il periodo sarà prolungato a 3 (tre anni).
3. Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all'immediata revoca dell'autorizzazione a tutti i componenti del nucleo familiare.
4. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L.689/81. Il trasgressore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa.
5. I proventi della sanzione amministrative introitati dall'Unione montana saranno utilizzati per il miglioramento del patrimonio boschivo.

È fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Marche e dalla Legge 9 ottobre 1967, n. 950 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale".

Fermo restante le sanzioni amministrative di cui all'art. 13 L. 689/1981 s.m.i., chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio del Demanio Forestale Regionale con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G. ai sensi del C.P.P. 2.

È sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 10 (Disposizioni finali)

Il presente disciplinare è inviato in copia al Ente Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e ai Carabinieri Forestali - Comando Stazione di Carpegna, nella cui giurisdizione ricade la concessione del Permesso. Agli stessi verrà inviati l'elenco dei permessi temporanei rilasciati per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Per quanto non espressamente previsto saranno applicate le disposizioni emanate dalle Leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia.

Art. 11 (norme di salvaguardia)

L'Unione montana del Montefeltro non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario dell'autorizzazione nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione che restano totalmente a carico del richiedente.

L'Unione montana fa altresì salva la possibilità di chiedere al concessionario il risarcimento per eventuali danni arrecati da questo direttamente e/o indirettamente procurati ai beni demaniali.